



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI


Uffici VII-VIII ex DGSA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0017987-P-14/10/2011



95510584

Allegati: nessuno

PIF
LORO SEDI

UVAC
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
SERVIZIO VETERINARIO
SUA SEDE

e, per conoscenza,

COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
SEDE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

**OGGETTO: articoli da masticare
(alimenti per animali da compagnia)
contenenti composti a base di fluoro**

Si fa seguito alle richieste di chiarimento pervenute dal PIF di Genova, relative ai prodotti in oggetto con lo scopo di fornire le opportune indicazioni in merito, all'applicazione delle disposizioni normative che disciplinano la commercializzazione degli alimenti per animali da compagnia, con particolare riguardo agli obblighi riguardanti le sostanze indesiderabili di cui all'allegato I alla direttiva 2002/32/CE, come modificato dal regolamento UE n.574/2011.

E' necessario precisare, innanzitutto, che gli articoli da masticare, cosi come riportato all'allegato I del regolamento della Commissione (UE) n. 142/201, sono considerati alimenti per animali da

compagnia e in quanto tali devono conformarsi ai requisiti di cui al regolamento indicato e, contestualmente, a tutte le disposizioni normative concernenti i mangimi e, nel caso specifico, a quella sulle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I alla direttiva sopra citata.

Il PIF di Genova, a seguito di un controllo effettuato su due prodotti ("Flu'oss, osso in pelle bovina" e "Cicche arrotolate al fluoro") provenienti, rispettivamente, dal Messico e dalla Cina, ha rilevato che le etichette, poste sulla confezione del mangime, riportavano la presenza di fluoro, evidenziandone proprietà aromatizzanti e salutistiche.

Quanto riportato sull'etichetta presenta aspetti di non conformità alla normativa specifica di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 (immissione sul mercato ed uso dei mangimi), al regolamento (CE) n. 1831/2003 (additivi destinati all'alimentazione animale) e alla già citata direttiva sulle sostanze indesiderabili.

Infatti, la confezione dell'alimento "Flu'Oss", oltre ad evidenziare le proprietà aromatizzanti del fluoro, riporta il medesimo elemento, sotto la forma chimica di monofluorofosfato di sodio, fra le materie prime.

Quindi trattasi, palesemente, di aggiunta di una sostanza indesiderabile ad un mangime e di enfaticizzazione di proprietà aromatizzanti spettanti solo ad additivi autorizzati come tali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, e presenti nel registro comunitario.

Nel caso del mangime "Cicche arrotolate al fluoro", pur non essendo presenti nell'elenco delle materie prime, riportato sull'etichetta del mangime, componenti a base di fluoro, se ne enfatizza la presenza anche attraverso *claims* che esaltano le proprietà salutistiche per il cavo orale dell'animale.

Ciò detto, si sottolinea, che il fluoro è esplicitamente indicato nell'elenco delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE con un contenuto (o limite) massimo al fine di garantire la sicurezza dei mangimi che lo contengono. Tale contenuto massimo è stato definito avendo preso in debita considerazione la naturale presenza di composti a base di fluoro nell'ambiente (derivante, anche, da attività antropiche) che, accidentalmente, potrebbero contaminare i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Il contenuto massimo fissato dalla normativa non è stato definito, quindi, considerando le deliberate aggiunte di tali sostanze ad un mangime, ma soltanto allo scopo di garantirne la sicurezza a tutela della salute umana ed animale da eventuali contaminazioni ambientali.

Considerato quanto sopra, si intende ribadire che non è consentita l'aggiunta di una sostanza indesiderabile ad un mangime come esplicitato, anche, nel considerando (9) della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili *"la presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli"*

animali", né tanto meno è consentita l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti destinati all'alimentazione animale che non siano di qualità sana, leale e commerciabile (art. 8 del decreto legislativo n.149/2004).

Per quanto sopra esposto si ritiene che i mangimi in oggetto o analoghi, che non rispettino le disposizioni sopra indicate in materia di etichettatura e di sostanze indesiderabili, non possano essere ammessi all'importazione e alla commercializzazione nel territorio dell'UE.

Si invitano i PIF-UVAC ed i Servizi Veterinari degli Assessorati alla Sanità a mettere in atto, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguati controlli al fine di verificare il rispetto delle normative sopra indicate, sia nelle fasi d'importazione che di commercializzazione sul territorio nazionale dei mangimi in oggetto o analoghi.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

Referenti/Responsabili del procedimento:

Paduano Sandra - 06.59946130 - email: s.paduano@sanita.it

Izzi Gilberto - 06.59946531 - email: g.izzi@sanita.it

Li *ro* *S* *AD*